PORTANTE DISPOSIZIONI SUI FONDI ASSEGNATI PER LAVORI PUBBLICI IN SICILIA

Art. 1

I fondi che rimangono a stanziarsi nel bilancio 1868 e seguenti a compimento delle spese autorizzate colle Leggi 24 maggio 1863, n. 1292, e 17 maggio 1865, n. 2304, per opere stradali della Sicilia, ed i fondi che rimarranno disponibili al 31 dicembre del corrente anno sul bilancio 1867 ed anteriori, per opere stradali della Sicilia, saranno riuniti ai fondi da inscriversi per effetto dell'articolo 4 della Legge 28 giugno 1866, n. 3014, sotto un solo capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici avente per titolo: Rete stradale della Sicilia.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni sui fondi assegnati per lavori pubblici in Sicilia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3857
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-sui-fondi-assegnati-per-lavori-pubblici-in/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it